Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 21/05/2019

FATTO

Dal ricorso è possibile ricostruire quanto segue:

- il cliente, assunto a tempo indeterminato, nel giugno 2016 sottoscriveva con l'intermediario un finanziamento da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio;
- a fine 2017 il cliente chiedeva ad un altro intermediario un finanziamento per € 80.000,00;
- a gennaio 2018 l'istruttoria della pratica di finanziamento con il terzo intermediario veniva sospesa in quanto la banca rilevava in CAI (*rectius* CR) delle segnalazioni a sofferenza a carico del cliente per i mesi da aprile a novembre 2017;
- considerato che al cliente veniva regolarmente trattenuta la somma pari a 1/5 dello stipendio e che è ragionevole ritenere che il datore di lavoro, ente pubblico, abbia versato regolarmente la somma trattenuta all'intermediario resistente, è evidente che la segnalazione deve considerarsi illegittima;
- inoltre, il cliente non ha ricevuto alcun preavviso di segnalazione;
- il cliente lamenta di aver subito un grave pregiudizio economico non avendo potuto ottenere il finanziamento richiesto dell'importo di € 80.000,00.

Pertanto, chiede la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno da liquidarsi secondo giustizia.
Con le controdeduzioni, l'intermediario:

• preliminarmente eccepisce l'improcedibilità del ricorso per mancanza di preventivo reclamo;
• espone che, in data 10/02/2007, il cliente aveva stipulato un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;
• rileva che il cliente non ha rispettato le scadenze pattuite nel contratto ed è stato pertanto necessario procedere con le diffide ed afferma che al cliente è stata anche notificata a mezzo raccomandata la lettera di decadenza dal beneficio del termine, la quale conteneva l'informativa circa il passaggio della posizione a "sofferenza" e l'imminente segnalazione in Centrale rischi;
• rileva che il cliente era a conoscenza del proprio stato di insolvenza, essendo stati anche numerosi i contatti telefonici e di aver effettuato un esame complessivo dell'esposizione debitoria del cliente, che veniva poi segnalato da maggio a novembre 2017;
• con riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni afferma che il cliente non ha fornito alcuna prova circa l'an e il quantum e che non è neppure configurabile un danno morale da lesione della reputazione di buon pagatore, in quanto è agli atti come il ricorrente abbia cumulato un debito di € 25.997,32 per il contratto di finanziamento e € 1.188,15 per la linea di credito.
Chiede quindi "*in via preliminare considerare il ricorso irricevibile per mancanza del reclamo ed in via subordinata respingere la richiesta di rettifica e di risarcimento danni avanzata dal ricorrente*".
In sede di repliche, parte ricorrente:
- afferma di aver esperito la procedura di reclamo in data 4/04/2018;
- con riguardo all'asserito mancato rispetto delle scadenze relative al finanziamento contesta che l'intermediario non abbia prodotto il contratto né documentazione dalla quale risulti il predetto ritardo e di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione dall'intermediario;
- con riguardo alla valutazione della sua posizione ai fini della segnalazione evidenzia che i parametri sono stati applicati in modo arbitrario e illogico: da un lato, infatti, l'intermediario ha ritenuto il cliente inaffidabile per aver corrisposto in ritardo la somma di € 786,47, dall'altro lo ha ritenuto affidabile al punto da stipulare un finanziamento con cessione del quinto per € 36.000,00.

DIRITTO

Con il ricorso a questo Arbitro, il ricorrente contesta l'illegittimità di una segnalazione in centrale rischi, chiedendone la conseguente cancellazione e il conseguente risarcimento del danno.
Il cliente innanzitutto contesta la mancanza di comunicazioni con riguardo allo stato d'insolvenza e alla segnalazione.
Quanto al primo aspetto, si rileva che secondo il costante orientamento dell'ABF, ai fini della segnalazione a sofferenza, l'intermediario è tenuto a operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti [cfr. Collegio di Coordinamento, n. 611/14].
La segnalazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito e dalla contestazione del credito (ex multis: Collegio di Roma, n. 1927/2017; Collegio di Milano, n. 8955/2016; Collegio di Napoli, n. 1366/2017; in giurisprudenza, cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2017 n. 1931, Cassazione

civile, 9 luglio 2014, n. 15609; Cassazione civile, 1 aprile 2009, n. 7958; Cassazione civile, 12 ottobre 2007, n. 21428).
Quanto, invece, alle preventive comunicazioni, l'intermediario dichiara di aver informato il cliente del mancato pagamento delle rate con riguardo al rapporto n. ***417 tramite una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, contenente anche l'informativa circa il passaggio della posizione a sofferenza e l'imminente segnalazione in Centrale rischi. È allegata una comunicazione di preavviso di segnalazione del 4/01/2017, priva di evidenze relative all'effettiva consegna, e la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 6/06/2017, completa di ricevuta di ritorno non consegnata per compiuta giacenza.
In ogni caso, l'orientamento prevalente dei Collegi ABF è nel senso di ritenere il preavviso di segnalazione in CR non già una condizione di legittimità della segnalazione, bensì un obbligo di trasparenza; ne discende che la mancanza del preavviso rileva al più sotto un profilo risarcitorio.
Tale posizione si fonda sul presupposto che la segnalazione a sofferenza richiede per definizione l'esistenza di una situazione debitoria consolidata che non potrebbe essere eliminata immediatamente (diversamente da un ritardo nel pagamento) (tra le altre Collegio di Roma, n. 1927/2017, Collegio di Palermo, n. 15051/2017, Collegio di Napoli, decisione n. 441/2017).
Deve, dunque, essere vagliato dal Collegio il profilo risarcitorio e, quindi, la domanda al riguardo formulata da parte ricorrente.
Sul tema, non può non rinviarsi a quanto statuito, ancora di recente, dal Collegio di Coordinamento, n. 1642/19: "*Nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è* in re ipsa, *ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione*".
Nel caso di specie, la richiesta di risarcimento del danno è sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, il che non può che portare al rigetto del ricorso, con assorbimento di qualsiasi ulteriore domanda o eccezione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA